

§. 8.

Penes contra quelli che abbandonassero, o negligerassero la salvezza del bastimento.

Il marinaio, mozzo, o altra gente di equipaggio, che all' occasione di qualche pericolo di mare, o di nemici, abbandonerà, o trascurerà, la salvezza o difesa del bastimento, sarà punito con l'arresto, con battiture, o con lavori pubblici a misura delle circostanze; la disperata salvezza o difesa del bastimento dovrà essere riconosciuta e dichiarata dal capitano ed uffiziali, ed in questo solo caso sarà permesso a' marinarij e mozzi l' abbandono del bastimento.

§. 9.

Li feriti saranno sbarcati e curati in terra.

I feriti, tanto all' occasione della difesa, quanto in quella di qualche opera attinente al servizio attuale, come pure;

§. 10.

Come pure gl' infermi gravi.

Gli infermi di malattia grave, potranno dal capitano, col consenso degli uffiziali, essere sbarcati in terra, benchè aliena, purchè abitata e culta; ed egli il capitano dovrà aver la cura di raccomandare tali feriti o infermi a persone di buona fama e carità, riservando al capitano il diritto, se, e quando gli com-